



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO

SENT. N. 214/11

R.G. 914/09

CRON. F. 1518

OGGETTO: rimborso
spese mediche

in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 1.7.2011, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 914/2009 R.G. promossa

DA

• In proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore rappresentati e difesi dall'Avv. M. Montanari giusta procura a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cento (FE), via Borgo del Ghetto n. 3;

RICORRENTI**CONTRO**

• **AZIENDA U.S.L. di FERRARA**, con sede in Ferrara, in persona del direttore generale e legale rappresentante *pro tempore* Paolo Saltari, rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Forato per mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore dep. il 17.6.2011 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ferrara, via Mascheraio n. 6;

RESISTENTE

OGGETTO: rimborso spese mediche

CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui all'atto di citazione notificato il 19.5.2009 e della comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.10.2009

MOTIVAZIONE

I ricorrenti in intestazione chiedono la condanna dell'AUSL al rimborso delle spese per cura in forma indiretta sostenute per l'intervento chirurgico eseguito sul figlio presso l'Istitut Chiari e Siringomielia e Escoliosis sito a

Barcellona in ragione della grave patologia da cui il bambino era affetto, denominata sindrome di Arnold Chiari tipo 1 che colpisce il sistema nervoso.

I sanitari italiani avevano prospettato l'ipotesi di procedere ad un intervento di tipo invasivo ed alto rischio; i genitori, considerato il progressivo e veloce peggioramento del minore, optavano invece per un diverso tipo di intervento meno invasivo e con minori rischi che si pratica presso il sopra citato istituto straniero e che non viene eseguito in alcun centro specialistico italiano.

Per l'esecuzione dell'intervento, che avveniva senza la previa autorizzazione del S.S.N., veniva pagata la somma di € 12.560 oltre ad € 1.334,33 per spese di viaggio e alloggio (in relazione alle quali producevano la relativa documentazione).

Presentata richiesta di rimborso in data 8.10.2007, l'AUSL, acquisito il parere negativo del Centro Cure Primarie Centro Nord, per il quale esistevano in Italia Centri dove poteva essere adeguatamente affrontato il caso del bambino, rigettava la domanda.

La domanda di rimborso dei ricorrenti è fondata. Essa si basa sull'art. 3 comma 5° L. n. 595 del 1985 per il quale "[...] sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso **centri di altissima specializzazione all'estero** in favore di cittadini italiani residenti in Italia, **per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.** [...]". L'art. 2 D.M. 3.11.1989 stabilisce tra l'altro che è considerata "prestazione non ottenibile in forma adeguata alla particolarità del caso clinico" la prestazione che richiede procedure tecniche o curative non praticate ovvero attrezzature non presenti nelle strutture italiane pubbliche o convenzionate con il SSN (v. la relazione illustrativa allegata dall'AUSL).

Orbene, la consulenza tecnica disposta dall'Ufficio ha confermato che il minore era portatore sin dalla nascita di una complessa sindrome di sofferenza neurologica caratterizzata da crisi convulsive, ritardo dello sviluppo psicomotorio e malformazione di Arnold chiari 1; ha evidenziato inoltre che la metodica operatoria, sviluppata nel centro estero, di tipo mini invasivo è particolarmente indicata proprio in pazienti in età pediatrica, **non è praticata in**



Italia se non come corollario del più drastico ed invasivo intervento chirurgico (descritto in perizia). Essa si è rivelata efficace nel minore che ha presentato un notevole miglioramento. In particolare il perito ha affermato che "il piccolo avrebbe potuto essere curato anche in territorio nazionale e regionale, con interventi di modalità diverse e con ben più alta percentuale di rischio. L'esito dell'intervento è stato **risolutivo sulla patologia** che si voleva correggere (la malformazione di Arnold Chiari 1) con completa guarigione iconografica".

Deve pertanto essere accolta la domanda richiamando in particolare quanto osservato dalla Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui *"Benché, in generale, la domanda di rimborso di spese ospedaliere, sostenute all'estero dall'assistito del S.s.n., senza previa autorizzazione degli organi di tale servizio, attenga ad una posizione di interesse legittimo, attesa la sussistenza al riguardo di un potere autorizzatorio, espressione di discrezionalità amministrativa (sia sotto il profilo della valutazione della capacità dell'amministrazione sanitaria di soddisfare l'esigenza dell'assistito tempestivamente ed in forma adeguata, sia di quello della disponibilità finanziaria), quando a fondamento sia della richiesta in sede amministrativa che della domanda di rimborso proposta in giudizio sia posta dall'interessato la necessità per la tutela della salute di un intervento operatorio realizzato secondo una tecnica non praticata in Italia, deve ritenersi la rilevanza del diritto soggettivo primario e fondamentale alla salute, riconducibile all'art. 32 cost., rispetto al quale la p.a. è priva di discrezionalità amministrativa e del correlativo potere di affievolimento della posizione soggettiva individuale"* (Cass. Civ. SS. UU. 29.11.1999 n. 837).

La convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento della somma richiesta maggiorata degli interessi legali dalla messa in mora al saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'AUSL di Ferrara a pagare ai ricorrenti Ran Chiara e Pigozzi Giovanni la somma di € 13.894,33 oltre a interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.

Condanna l'INPS a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.500 per diritti ed onorari, € 24,60 per spese imponibili, oltre a spese forfettarie al 12,5% e ad I.V.A. e C.P.A.

Pone definitivamente a carico dell'INPS gli oneri di CTU nella misura separatamente liquidata.

Così deciso in Ferrara il 1.7.2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Nilla Mantovani

TRIBUNALE DI FERRARA	
Depositato in Cancelleria	
il	- 5 LUG. 2011
IL GIUDICE	

Nilla Mantovani

IL GIUDICE
Alessandra De Curtis

